



UNIONE MONTANA ALTA VAL DI CECINA

Via Roncalli, 38 – 56045 Pomarance (PI) P.I. 02032270502
Tel. 0588 62003 – fax 0588 62700 indirizzo web www.umavc.it
E-mail unionemontana@umavc.it PEC umavc@postacert.toscana.it

SETTORE TECNICO

SERVIZIO ASSOCIATO VIA - VINCOLO IDROGEOLOGICO - COMMISSIONE PER IL PAESAGGIO

Prot. n. 3789/1.15.1

Pomarance, 19/09/2024

REGIONE TOSCANA – Giunta Regionale
Direzione Tutela dell'Ambiente ed Energia
Settore Valutazione Impatto Ambientale

PEC regione.toscana@postacert.toscana.it

Oggetto: art.19 Dlgs 152/2006 e art.48 LRT 10/2010 procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alle previste modifiche per l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi ubicato in loc. Ponte di Ferro nel Comune di Pomarance. Proponente Granchi srl [ID 2290].
Contributo Tecnico Istruttorio

In applicazione dell'art. 9 del Regolamento del servizio associato in materia di Valutazione di Impatto Ambientale dell'Unione Montana Alta Val di Cecina, che fa riferimento alla verifica di assoggettabilità a VIA di procedure di competenza di altre autorità, è previsto che il parere formulato dall'ufficio associato rappresenta il parere dell'Unione Montana e dei Comuni associati coinvolti dall'intervento proposto.

Per quanto riguarda il procedimento in oggetto l'amministrazione comunale coinvolta è il Comune di Pomarance con il quale è stata condotta e completata l'istruttoria conclusasi con il contributo tecnico trasmesso a questo ufficio dal Settore Gestione del Territorio del Comune di Pomarance (che si allega alla presente) le cui risultanze sono state fatte proprie dal servizio associato dall'Unione Montana Alta Val di Cecina e pertanto tale contributo tecnico istruttorio è espressione sia del Comune di Pomarance che dell'Unione Montana.

Cordiali saluti

Il Responsabile del Settore Tecnico
dott. for. Alessandro Ceppatelli

COMUNE DI POMARANCE

Provincia di Pisa

SETTORE GESTIONE DEL TERRITORIO

Protocollo come da marcatura informatica

Spett.le
Unione Montana Alta Val di Cecina
Ufficio Unificato VIA
pec: umavc@postacert.toscana.it

OGGETTO: art.19 Dlgs 152/2006 e art.48 LRT 10/2010 procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA relativa alle previste modifiche per l'impianto di trattamento e recupero rifiuti non pericolosi ubicato in loc. Ponte di Ferro nel Comune di Pomarance. Proponente Granchi srl [ID 2290].

Contributo Tecnico Istruttorio

L'istanza di cui all'oggetto riguarda la verifica di assoggettabilità a VIA relativa alla richiesta di alcune modifiche ad un impianto esistente gestito dalla soc. Granchi srl, già oggetto di precedente procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA conclusosi con il rilascio del provvedimento di esclusione da VIA Decreto n.14476 del 27/12/2016 e succ. proroghe.

Le attività svolte in impianto consistono in:

1. messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti inerti non pericolosi di varia natura ed origine, con l'obiettivo di produrre materiali End of Waste certificati, da impiegare negli utilizzi consentiti dalla legge e dalle norme tecniche di settore;
2. stoccaggio e lavorazione ad umido e a secco di inerti vergini (nell'ambito del presente procedimento si specifica che l'impiantistica di lavorazione a secco degli inerti vergini è stata smantellata);
3. produzione di conglomerati cementizi e misto cementato (da un punto di vista giuridico, questa attività è in capo ad altra società del gruppo, Coedil srl, in virtù di aggiornamento AUA disposto con Decr. Dir n. 14120 del 27/08/2019 successivamente modificato con Decr. Dir n. 11593 del 28/05/2024);
4. produzione di conglomerati bituminosi a caldo.

Con l'occasione del presente procedimento, rispetto a quanto già autorizzato in impianto, la Ditta intende proporre degli aggiornamenti tecnologici ed un ampliamento delle attività svolte, insieme ad una generale riconfigurazione logistica, come di seguito illustrato:

- per la parte relativa alla gestione dei rifiuti inerti, la modifica dei setti murari di contenimento perimetrale della piazzola di stoccaggio e l'implementazione del processo di recupero attraverso la predisposizione di una linea fissa di frantumazione e vagliatura che va a sostituire il sistema mobile ad oggi autorizzato, mediante l'adozione di macchinari più performanti;
- per la parte relativa alla gestione dei rifiuti di conglomerato bituminoso (attività non espressamente contemplata nel Decr. Dir. n.14476 del 27/12/2016 ma già validata con procedimento art. 58 LR 10/2010), l'implementazione del processo di recupero attraverso la predisposizione di ulteriori fasi di affinamento dei prodotti rispetto a quanto già autorizzato, mediante l'adozione di macchinari integrativi; la predisposizione di una nuova area dove

- stoccare e sottoporre a recupero definitivo (R5) i rifiuti di terre e rocce con la finalità di produrre materiali EoW (mantenendo invariati i quantitativi complessivi già validati con Decr. Dir. n.14476 del 27/12/2016), con introduzione di un macchinario mobile dedicato;
- la modifica del progetto del nuovo impianto di lavorazione ad umido degli inerti, che andrà a sostituire l'impianto attualmente esistente (quest'ultimo sarà demolito per completare l'intervento di ripristino ambientale entro la fascia di rispetto dalla sponda del fiume Cecina). Il nuovo progetto oltre ad essere modificato rispetto a quello validato con Decr. Dir. n.14476 del 27/12/2016, troverà anche una collocazione leggermente spostata verso sud;
- lo spostamento dell'impianto di produzione di misto cementato, precedentemente ubicato accanto alla piazzola di stoccaggio dei rifiuti inerti, accanto al nuovo impianto di produzione del conglomerato cementizio (quest'ultimo di competenza della Coedil. srl e autorizzato con Decr. Dir n. 14120 del 27/08/2019 successivamente modificato con Decr. Dir n. 11593 del 28/05/2024);
- la dismissione di alcuni macchinari per la lavorazione a secco degli inerti vergini di cava;
- la riorganizzazione dei piazzali di stoccaggio dei materiali inerti vergini e dei materiali EoW, anche mediante predisposizione di baie delimitate da setti;
- l'estensione della possibilità di trattamento ad umido nel nuovo impianto anche ad alcuni aggregati End of Waste certificati;
- la formalizzazione della gestione come sottoprodotto ex art. 184-bis D.lgs 152/06 dei limi estratti dalle vasche di sedimentazione (o, in subordine, prevedere la possibilità di sottoporli a recupero R5 al pari delle terre rifiuto, per produrre materiali End of Waste).

Pertanto alle precedenti attività (da 1 a 4) a seguito delle modifiche sopra descritte si andrebbero ad aggiungere le seguenti attività:

5. stoccaggio e trattamento di rifiuti di terre e rocce (R13 Messa in riserva e R5 per la produzione di materiali End of Waste);
6. lavorazione ad umido di materiali End of Waste certificati;
7. stoccaggio di limi e terre e rocce come sottoprodotto.

Gli impianti qui in oggetto sono situati in zona a:

Destinazione Urbanistica

Piano Strutturale approvato con delibera di C.C. n°42 del 29/06/2007;

si informa inoltre che in data 29.04.2024 con Delibera di Consiglio Comunale di Pomarance n.26 e con Delibera di Consiglio Comunale di Monteverdi M.mo n.11 è stato adottato il Piano Strutturale intercomunale tra i Comuni di Pomarance e Monteverdi M.mo. L'avviso di adozione è stato pubblicato sul BURT n.25 parte II° del 19.06.2024. Pertanto, da tale data di pubblicazione, si applicano le salvaguardie di cui all'art.6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Strutturale intercomunale.

Attuale disciplina di Piano Strutturale incidente sull'area:

Sistema funzionale - Aree di stoccaggio e recupero materiali (Tav. 15c)

Ambito di Paesaggio – n.15 (Tav.14)

Regolamento Urbanistico approvato con delibera di C.C. n.67 del 07/11/2011;

gli impianti qui in oggetto sono urbanisticamente inseriti all'interno del Sistema funzionale delle attività produttive, zona urbanistica "*attività produttive in ambito agricolo*"; ed inseriti in allegato 12e al Regolamento Urbanistico scheda norma n.A2 "*attività produttive Piano delle Macie*".

Classificazione acustica

P.C.A. approvato con D.C.C.n.41 del 26/07/2005: Classe V

Livelli assoluti di immissione: Diurno 70 dB(A) - Notturmo 60 dB(A);

Emissioni: Diurno 65 dB(A) - Notturmo 55 dB(A).

Quadro vincolistico ambientale

SIR 67 – fiume Cecina da Berignone a Ponteginori;

Dlgs 42/2004 e smi art.142 lett.c)

Fatti propri i contributi tecnici trasmessi in merito alla procedura in parola da:

- Regione Toscana – Settore Genio Civile Valdarno Inferiore;
- Regione Toscana – Settore Vas e Vinca;
- Regione Toscana – Settore Autorizzazione Rifiuti;
- Autorità di Bacino Distrettuale dell'appennino Settentrionale;
- ARPAT – Area vasta costa – Dipartimento di Pisa – Settore supporto tecnico

Preso atto della documentazione trasmessa dal Proponente soc. Granchi srl.

Si rileva quanto segue:

Il sito in parola è porzione del più ampio ambito previsto dalla già richiamata scheda norma A2 – Attività produttive Piano delle Macie all'interno del quale risultano già presenti una serie di impianti e produzioni diversificate per le quali la vigente disciplina urbanistico edilizia prevede di perseguire il seguente obiettivo: *“riqualificare dal punto di vista ambientale un sito consolidato di attività produttive che necessitano prioritariamente di interventi di messa in sicurezza idraulica, anche all'esistente, che pertanto dovranno essere preventivi a qualsiasi completamento; sono inoltre possibili interventi di mitigazione degli impatti sull'assetto paesaggistico ed ambientale del fiume Cecina. Si tratta di impianti che sono in prossimità dell'asta fluviale e che preferibilmente potranno trovare più idonea collocazione allontanandosi dall'alveo.”*

In data 23/01/2018 è stato rilasciato Permesso a Costruire n.1/2018, avente ad oggetto la *“realizzazione delle vasche di trattamento acque reflue e la contestuale realizzazione degli interventi di ripristino ambientale della fascia ripariale del fiume Cecina”*.

In data 24/04/2018 è stata depositata Attestazione di fine lavori parziale delle opere, di cui al citato Permesso a costruire, con nota rif.prot.2745 con contestuale deposito della relativa attestazione di agibilità delle opere realizzate.

Si precisa che il Permesso a Costruire n.1/2018 è ancora in corso di validità in forza di richiesta di proroga ai sensi della L.120/2020 art.10 c.4 che ne ha prorogato la durata fino al 30/6/2025.

In data 08/01/2024 è stata trasmessa a questo Ufficio richiesta di variante al Permesso a Costruire n.1/2018 per una riconfigurazione delle vasche per il trattamento delle acque reflue ed una revisione di tutti gli impianti di collettamento, successivamente integrata in data 09/01/2024 ed 01/03/2024 ed attualmente ancora in istruttoria per la definizione di alcuni endo-procedimenti collegati (Autorizzazione Paesaggistica).

In data 26/07/2024 è stato rilasciato, a Coedil srl, Permesso a Costruire n.7/2024 per *“la sostituzione dell'esistente impianto di produzione di calcestruzzo con spostamento sul resede”* indicato sulla documentazione depositata per l'istanza in oggetto con il codice S14B.

Si aggiunge infine che su parte dell'area indicata, sulla documentazione depositata per l'istanza in oggetto, con il codice S2 è stata presentata dalla società PDM Biogas sacarl, PAS ai sensi dell'art.16bis della LRT 39/2005 per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica di potenza nominale di 150kW e di biometano, prodotto da matrici vegetali, avente una capacità lorda di 240SM3/h.

La PAS qui in parola è risultata oggetto di successiva PAS in variante (nota del 15/2/2023 ns rif.prot.1762).

Considerazioni:

Merita inizialmente precisare che per quanto di competenza, la documentazione depositata appare insufficiente a definire con precisione gli interventi proposti dal Richiedente all'interno del sito: in particolare si sottolinea l'assenza di una adeguata documentazione grafica (tavole e sezioni) dove sia

riportata con precisione la situazione attuale del sito; quella autorizzata a completamento dei richiamati Permessi a Costruire e PAS; ed uno stato sovrapposto dove siano chiaramente definite le modifiche previste alle lavorazioni, agli impianti, ai piani di campagna (con eventuale valutazione degli sterri e riporti) ed a tutti i singoli manufatti presenti nel sito.

Inoltre non si può non osservare, nei limiti degli elaborati progettuali presentati che la documentazione trasmessa, non risulta conforme allo stato finale ad oggi autorizzato in quanto:

- nelle singole tavole non si riportano mai completamente le opere di sistemazione ambientale previste dal richiamato Permesso a Costruire n.1/2018 e si rileva nella stessa la presenza di alcuni manufatti ancor oggi esistenti nell'ambito del demanio fluviale che il richiamato permesso prevede invece di liberare e sui quali la stessa variante depositata in data 08/01/2024 non interviene confermandone la prevista rimozione;
- parte dell'area S2 come indicata in tavola Us, è oggetto della PAS richiamata nei paragrafi precedenti;
- sono poi previste modifiche all'organizzazione ed agli impianti presenti nel sito che necessiteranno di uno specifico iter autorizzativo complesso in considerazione del quadro vincolistico vigente:
 - o impianto codice S13 Tavola Us: modifica il layout del previsto impianto di lavorazioni di inerti ad umido (vedi PC n.1/2018), sia in forma che dimensione che in localizzazione, determinando una modifica del piano di campagna a ridosso dell'area delle vasche con modifica del relativo argine di rilevato sud. A nord del suddetto impianto viene poi prevista la realizzazione di alcune banchine di stoccaggio per aggregati riciclati che andranno ad occupare l'area in precedenza destinata all'impianto in parola;
 - o vengono inoltre previsti nuovi impianti quali S14D, un vaglio mobile ed una diversa configurazione delle aree di stoccaggio interne al sito (area S14D).

- ° -

Conclusioni:

Tutto quanto sopra premesso, si osserva che il sito è assunto alla sua attuale configurazione a seguito di una stratificazione di successivi titoli autorizzativi di non facile o immediata ricognizione.

Pertanto il progetto così come presentato dovrà essere integrato **con una adeguata documentazione grafica (tavole e sezioni) dove sia riportata con precisione la situazione attuale del sito; quella autorizzata a completamento dei richiamati Permessi a Costruire e PAS; ed uno stato sovrapposto dove siano chiaramente definite le modifiche previste alle lavorazioni, agli impianti, ai piani di campagna (con eventuale valutazione degli sterri e riporti) ed a tutti i singoli manufatti presenti nel sito** che tenga conto di quanto rilevato in precedenza ed auspicando l'eventuale inserimento nella documentazione progettuale di uno specifico cronoprogramma che definisca con certezza i tempi di realizzazione delle previste opere di modifica al sito industriale qui in oggetto con particolare riguardo alle opere connesse alla liberazione della fascia fluviale del fiume Cecina ed all'ultimazione delle opere di sistemazione ambientale non ancora ultimate.

Si ricorda inoltre che,

- o sottolineando quanto espresso dal Settore Genio Civile Valdarno Inferiore che in riferimento all'attuazione degli interventi di cui trattasi dovrà in ogni caso essere verificata la fattibilità e le eventuali limitazioni derivanti dalla localizzazione degli impianti in oggetto che risultano inseriti in aree *“contraddistinte dalle classi di pericolosità da alluvione fluviale P2 del vigente PGRA dell'autorità di bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale, corrispondenti ad aree a pericolosità da alluvioni poco frequenti, ai sensi della LRT n.41/2018. Pertanto, in relazione all'attuazione di interventi edilizi in tale area, in termini di gestione del rischio alluvioni, trova*

- applicazione la suddetta legge regionale”;*
- e richiamando il parere ARPAT Dipartimento di Pisa componente suolo e sotto suolo che evidenzia come *“l’area in cui si trova lo stabilimento cade per quasi l’intera superficie in pericolosità idraulica elevata (I.3.). Tale classificazione costituisce un fattore penalizzante ai sensi del Piano di gestione rifiuti e bonifiche”;*

La localizzazione del sito in parola, a ridosso dell’alveo del fiume Cecina, comporta un potenziale rischio di esondazione tale che in sede di approvazione del vigente Regolamento Urbanistico la stessa è stata classificata “in classe di fattibilità 4 limitata” che dispone la necessità di prevedere adeguate misure di attenuazione del rischio e/o di messa in sicurezza idraulica, misure che però non risultano valutate e/o definite nella progettualità presentata.

Pertanto al fine di qualificare l’intervento nel suo complesso e verificarne la conformità agli strumenti urbanistici vigenti e agli strumenti di pianificazione adottati, occorre che siano presentate le integrazioni e precisazioni sopra illustrate.

Distinti saluti

Il Direttore del Settore gestione del Territorio
Arch. Roberta Costagli
(firmato digitalmente)